



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate

Trasmissione via mail

Classificazione di D. C. Rischi

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi normativi/operativi

Tipologia: Altro

Fascicolo: Anno 2009

Chiavi di ricerca: DURC

Autore: F.D.B.

Minisito: SI

Alle Strutture Centrali e Territoriali

Oggetto: DURC – Informativa sugli interpelli del Ministero del Lavoro e relative istruzioni.

Si informa che la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato alcuni interpelli, che si allegano, riguardanti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Stante l'importanza delle materie trattate, si ritiene opportuno illustrare le principali novità.

DURC E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

Con interpello n. 10 del 20 febbraio 2009¹ il Ministero ha esaminato il problema dell'obbligo di presentazione del DURC nell'ambito delle acquisizioni in economia di beni, servizi e forniture disciplinati dal D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Il Ministero ha chiarito che sono soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e, dunque, all'obbligo di presentazione del DURC, anche le forniture che si concretizzano nell'acquisto di prodotti, a prescindere dall'importo del contratto.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), infatti, il Legislatore ha trasfuso nel nostro ordinamento la nozione di contratto pubblico prevista dal diritto europeo, effettuando una "riclassificazione" dei contratti pubblici all'interno della quale, oltre agli appalti, sono state ricomprese tutte le fattispecie contrattuali comportanti un dare o un fare, indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata dall'amministrazione.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni, anche in caso di acquisiti in economia o di modesta entità, devono sempre richiedere il DURC in qualità di stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 16 bis co. 10 della L. 2/2009 (vedi nota DC Rischi prot. 2724 del 4 febbraio 2009), con l'unica eccezione delle forniture effettuate con ricorso all'amministrazione diretta ex art.125 co.1 lett.b.

DURC E AMMINISTRAZIONE APPALTATRICE

Con interpello n. 9 del 20 febbraio 2009² il Ministero ha esaminato il problema dell'obbligo di presentazione del DURC da parte di una pubblica amministrazione che partecipa ad una procedura di evidenza pubblica in qualità di appaltatore (vedi, nel caso in questione, l'Università di Bologna).

Il Ministero ha chiarito che sono soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e, dunque, all'obbligo di presentazione del DURC, tutti i datori di lavoro che partecipano ad un appalto.

Pertanto, la stazione appaltante deve richiedere il DURC anche per le pubbliche amministrazioni appaltatrici, in quanto, in tutti i casi di contratto pubblico, sussiste un'equiparazione tra soggetti appaltatori pubblici e privati.

¹ Vedi allegato 1

² Vedi allegato 2

Sotto il profilo strettamente operativo, il Ministero ha spiegato che la regolarità contributiva di una pubblica amministrazione appaltatrice deve essere verificata sia presso l'Inpdap, chiedendo un certificato di regolarità relativo ai versamenti effettuati presso tale Istituto, sia presso l'Inps e l'Inail, chiedendo un DURC relativo alla posizione contributiva del personale assicurato presso tali Istituti.

DURC E IMPRESE STRANIERE

Con interpello n. 6 del 6 febbraio 2009³ il Ministero ha esaminato il problema dell'obbligo di presentazione del DURC da parte di un'impresa straniera che distacca propri lavoratori nel territorio nazionale, riprendendo, in parte, quanto già sostenuto nel precedente interpello n. 24 del 3 settembre 2007⁴.

Con riferimento alla regolarità contributiva nei confronti delle Casse Edili, il Ministero distingue tra imprese che hanno sede in un Paese Extracomunitario da quelle che hanno sede in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Nel primo caso, in assenza di norme di diritto internazionale pattizio, è applicabile la normativa italiana e, dunque, sussiste l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per gli operai distaccati.

Nel caso di imprese comunitarie, invece, l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sussiste solo qualora tali imprese non dimostrino di garantire ai lavoratori distaccati gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti, presso le Casse Edili, previsti dalla disciplina contrattuale italiana.

Il Ministero, inoltre, coglie l'occasione dell'interpello per ribadire che, sia per le imprese italiane che per quelle straniere, la regolarità contributiva non può essere sostituita dall'autocertificazione ovvero dalla produzione di modelli F24 o di bollettini di pagamento, in quanto documenti ritenuti insufficienti a verificare l'integrale ed esatto adempimento degli obblighi previdenziali (vedi Sentenza Consiglio di Stato n. 4035 del 25 agosto 2008).

Infatti, anche nel caso di autocertificazione per la partecipazione all'appalto ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 163/2006), vige comunque l'obbligo della stazione appaltante di verificare, attraverso il DURC, quanto dichiarato dall'impresa.

Per quanto riguarda gli adempimenti nei confronti di Inps ed Inail, resta fermo che, per l'impresa straniera che non è in possesso di DURC (in quanto, in base alla vigente normativa previdenziale ed assicurativa, sia risultata non soggetta all'obbligo di aprire una posizione contributiva in Italia), la stazione appaltante deve acquisire analogo e corrispondente documentazione, prodotta secondo la normativa vigente nel rispettivo Paese estero, attestante il possesso dei medesimi requisiti prescritti per la partecipazione alle gare da parte delle imprese italiane.

Il possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 co. 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006, deve essere comprovato da idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese estero, anche attraverso la cooperazione tra autorità. Nel caso in cui non fosse possibile, da parte del Paese estero, fornire alcun documento o certificato, il Codice dei contratti pubblici stabilisce che può costituire prova sufficiente una dichiarazione giurata del legale rappresentante dell'impresa resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente oppure a un notaio o a un organismo professionale del paese di origine o di provenienza qualificato a riceverla.

DURC ED OBBLIGO ASSICURATIVO

L'obbligo assicurativo vige in presenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico (DPR n. 1124/1965), nonché negli altri casi previsti da norme speciali e l'esonero da tale obbligo può essere eccezionalmente sancito solo da specifiche disposizioni di legge⁵ oppure può dipendere dalla mancanza di soggetti da assicurare ai sensi delle richiamate disposizioni⁶.

³ Vedi allegato 3

⁴ Vedi allegato 4

⁵ Come, ad esempio, quella prevista dall'art.4 della L. n.266/1991, relativa alle organizzazioni di volontariato per le quali gli aderenti, che prestino attività di volontariato, sono assicurati con polizze private

⁶ Come, ad esempio, nel caso di un'associazione culturale in cui gli associati prestino la loro attività in forma del tutto gratuita

Pertanto, è solo l'Istituto che può dichiarare se il soggetto è effettivamente esonerato dall'obbligo di iscrizione.

Ciò premesso, soprattutto nell'ambito dei contratti pubblici di forniture e servizi, può accadere che il soggetto dichiarato alla stazione appaltante di non essere tenuto all'iscrizione presso l'Inps o l'Inail (o presso entrambi) e, dunque, non fornisca i dati (Inps e/o Inail) per la richiesta DURC⁷.


In tal caso, la stazione appaltante deve procedere sempre alla verifica di quanto dichiarato, inoltrando un'apposita richiesta alla Sede Inps e/o Inail competente/i (in base alla sede legale del dichiarante) che rilascerà apposita dichiarazione attestante che in capo al soggetto non sussiste obbligo di iscrizione in base alla normativa vigente. Nella richiesta, la stazione appaltante dovrà indicare il Codice Fiscale/Partita IVA del soggetto e il tipo di contratto (es. acquisto materiale didattico, corso di formazione, etc...).

Per quanto riguarda l'INAIL, la Sede, al fine di rilasciare l'attestazione, deve procedere con le consuete modalità, acquisendo le necessarie informazioni sulle attività e sulle modalità esercitate in concreto dal soggetto - anche tramite accertamento ispettivo - e consultando gli archivi a disposizione (es. Infocamere).

Ad ogni buon fine, si rammenta che, per le società senza dipendenti che dichiarano di operare solo attraverso i soci, questi ultimi devono sempre essere assicurati all'Inail e all'Inps se ricorrono i presupposti previsti dalla normativa di riferimento. Analogamente, i lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione, sono di norma soggetti all'iscrizione presso la gestione separata dell'Inps⁸ e, a determinate condizioni, anche all'iscrizione presso l'Inail.

Per altri aggiornamenti sulle posizioni assunte dal Ministero in tema di DURC, si invita a consultare periodicamente il sito del Ministero (www.lavoro.gov.it alla voce "interpello").

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Fernando Giannoni



⁷ La richiesta di DURC presuppone che il richiedente sia iscritto almeno a due Enti Previdenziali; attualmente, la procedura telematica gestisce le richieste di soggetti iscritti sia all'INPS che all'INAIL.

⁸ Sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata dell'Inps:

- i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) non iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza
- gli incaricati alla vendita a domicilio che abbiano un reddito professionale annuo superiore ad Euro 5.000
- gli spedizionieri doganali
- i titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca
- i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
- i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo
- i titolari di collaborazioni coordinate a progetto
- i titolari di collaborazioni coordinate e continuative occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore a trenta giorni nell'anno)
- i pensionati di vecchiaia titolari di collaborazioni coordinate
- i professionisti iscritti in Albi di Categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengano rapporti di collaborazione sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria
- i soggetti che intrattengano rapporti di collaborazione in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni
- i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza (e non tenuti alla relativa iscrizione) che producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.